



CAMERA DI COMMERCIO  
BARI



## DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

**OGGETTO: REVOCA DELLA CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELLA SOCIETA' "SOCIETA' SEMPLICE ANCO" CON SEDE IN BARI (BA) VIA DAVANZATI 33-C.F./R.I. 80000400723 E REA N.RO 337464.**

### AREA ANAGRAFE ECONOMICA

#### IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

**Con** i poteri conferiti dal D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

**Vista** la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

**Vista** la Legge n. 580/1993 e s.m.i. sul riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

**Visto** il Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. approvato con D.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581;

**Visto** il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;

**Richiamate** le Deliberazioni di Giunta n.103 del 06.10.2023 con la quale è stata approvata la macrostruttura organizzativa dell'Ente e la n. 131 del 25.10.2023 in virtù della quale la Giunta ha assegnato al sottoscritto l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese di Bari a decorrere dal 1 novembre 2023 ;

**Vista** la necessità di procedere ad un costante aggiornamento dei dati pubblicati dal registro delle imprese, migliorando la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche ed economiche in esso contenute;

**Considerato** che il raggiungimento di tali obiettivi è, altresì, una delle attività che il Ministero dello Sviluppo Economico sottolinea di svolgere periodicamente;



**Premesso** che il D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247, pubblicato in G.U. n. 233 del 4.10.2004, regola il procedimento relativo alla cancellazione dal Registro Imprese delle imprese e delle società non più operative;

**Visto** l'art. 40 (rubricato "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi"), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, in base al quale (comma 1, primo periodo) *"il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal [decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247](#) ... nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposto con determinazione del Conservatore"*;

**Considerato** che il Registro delle Imprese di Bari, nel dare attuazione alle procedure prescritte dal suddetto Regolamento, applicate le disposizioni ivi previste nonché quelle stabilite dalla Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3585/C del 14 giugno 2005, in data 21 febbraio 2023, con determinazione n. 39/C adottata dal sottoscritto in data 5 dicembre 2022 disponeva, tra le altre, la cancellazione della società **"SOCIETA' SEMPLICE ANCO" CON SEDE IN BARI (BA) VIA DAVANZATI 33-C.F./R.I. 80000400723 e REA N.RO 337464;**

**Rilevato** che, tanto l'avvio del relativo procedimento, quanto il provvedimento conclusivo, venivano notificati alla casella P.E.C. dell'impresa [SOCSEMPLICEANCO@PEC.IT](mailto:SOCSEMPLICEANCO@PEC.IT) che risultava iscritto nella propria certificazione camerale;

**Preso** atto che il gestore informatico della suddetta casella P.E.C. in relazione, sia alla notifica dell'avvio del procedimento, che relativamente alla comunicazione del provvedimento di cancellazione ne attestava l'avvenuta consegna presso la casella di destinazione;

**Considerato**, oltretutto, che la prescritta notifica dell'intervenuta cancellazione, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 40 e della Disposizione n. 1/R.I. adottata dal Conservatore del Registro delle Imprese di Bari in data 21.03.2021, veniva attuata attraverso la pubblicazione all'Albo Camerale "on line" della Camera di Commercio IAA di Bari del relativo provvedimento per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi;



**Preso** atto che al fine di evitare la cancellazione delle società interessate e scongiurarne gli effetti estintivi, si disponeva che l'annotazione della stessa non sarebbe stata eseguita nei confronti di quelle imprese che avessero comunque proposto opposizione dinanzi al Giudice del Registro, ai sensi del comma 7 del citato articolo 40, decorsi ulteriori 15 (giorni) giorni dall'avvenuta pubblicazione del provvedimento all'Albo "on-line" della Camera di Commercio di Bari, ovvero nei confronti di quelle imprese che, prima dell'annotazione di cui sopra, "medio-tempore" avessero provveduto a regolarizzare la propria posizione;

**Atteso** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della Legge n.ro 241/90 e dell'art. 2192 del Codice Civile, la suddetta pubblicazione è avvenuta dal 05.12.2022 al 19.01.2023;

**Rilevato** che al termine del periodo di pubblicazione, nel corso dei successivi 15 giorni, l'impresa non comunicava la persistenza dell'attività sociale, ovvero, la sua continuazione, né a proporre apposito ricorso nei confronti del Giudice del Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;

**Considerato** che la cancellazione della società, traducendosi in un'iscrizione, veniva effettuata con un'operazione massiva di annotazione in data 21.02.2023;

**Preso** atto che con nota inviata tramite PEC in data 4 aprile 2024, la predetta impresa ha chiesto al Conservatore del Registro delle Imprese di riesaminare la cancellazione della propria iscrizione previa revoca della determinazione n. 39/C adottata in data 5 dicembre 2022, limitatamente alla predetta posizione;

**Rilevato** che la società, a supporto della richiesta di riesame, rappresentava all'Ufficio la necessità di rimanere iscritta nel Registro delle Imprese e che per una mera fatalità non fu messa nella condizione di ricevere la notizia, sia dell'avvio del procedimento, che di quello di cancellazione dal Registro delle Imprese;



**Preso** atto che la medesima società, in relazione alla sussistenza degli elementi sintomatici della propria vitalità, dichiarava altresì di aver ottemperato agli obblighi tributari/previdenziali/assistenziali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avendo regolarmente inviato le relative dichiarazioni fiscali per i periodi d'imposta , 2020, 2021 e 2022;

**Rilevato** che, attraverso il sistema automatico di controllo predisposto da Infocamere S.C.p.A., il domicilio digitale dell'impresa [SOCSEMPLICEANCO@PEC.IT](mailto:SOCSEMPLICEANCO@PEC.IT) è risultato, regolarmente, valido ed attivo;

**Considerato** che l'impresa risulta aver effettuato, altresì, il pagamento del diritto annuale di competenza per le annualità relative agli anni 2021 e 2022 in data 28 maggio 2024 e per il 2023 in data 26 luglio 2023 ;

**Ritenuto**, pertanto, che solo per un improvvido disguido di natura organizzativa interno, la società non ha potuto dare corso alla richiesta del Registro Imprese con riferimento alla dimostrazione della propria perdurante operatività;

**Rilevato** che a seguito di un riesame del predetto procedimento, pur nella sua assoluta regolarità amministrativa condotta dall'Ufficio, è emerso che la predetta società è stata cancellata dal Registro delle Imprese in forza del richiamato provvedimento nonostante avesse continuato, ininterrottamente, a porre in essere atti di gestione;

**Atteso** che l'iscrizione della cancellazione della medesima società dal Registro delle Imprese sta causando un grave nocumento all'impresa, che potrebbe compromettere definitivamente la vita dell'azienda per le motivazioni illustrate nelle note sopra indicate;

**Preso** atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 247/2004, il procedimento di cancellazione può essere avviato qualora sia rilevata una delle seguenti circostanze: **a) irreperibilità presso la sede legale; b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; c) mancanza del codice fiscale; d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi; e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita;**



**Atteso**, pertanto, che la società **“SOCIETA' SEMPLICE ANCO” CON SEDE IN BARI (BA) VIA DAVANZATI 33-C.F./R.I. 80000400723 e REA N.RO 337464** ha dimostrato l’insussistenza di tutte le circostanze previste dal richiamato art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 247/2004;

**Tenuto** conto che il richiamato art. 40 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, nello stabilire che *“ ... ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposta con determinazione del Conservatore”*, consenta al sottoscritto di valutare la revoca di un proprio provvedimento di cancellazione d’ufficio nelle ipotesi in cui venga dimostrato, da un lato, la continuata attività dell’impresa e, dall’altro, il grave nocumento che il consolidarsi di tale annotazione ne deriverebbe per l’impresa, per i suoi soci e per i suoi interlocutori commerciali;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Dott. Antonio Bruno, Responsabile del Servizio della “Segreteria del Conservatore” Titolare di Incarico EQ, Dr. Antonio Bruno, in ordine alla legittimità dell’istruttoria e degli adempimenti procedurali eseguiti;

**Ritenuto** necessario procedere;

## **D E T E R M I N A**

**per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:**

- 1) la revoca della cancellazione d’ufficio della società “SOCIETA' SEMPLICE ANCO” con sede in Bari (BA) Via Davanzati 33-C.F./R.I. 80000400723 e REA N.RO 337464 disposta con la Determinazione n. 39/C adottata dal Conservatore del Registro delle Imprese di Bari in data 05/12/2022;**
- 2) il ripristino dell’iscrizione della società di cui al punto sub 1) nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese.**

Dispone che l’iscrizione del presente provvedimento, nonché dell’annotazione conseguente al ripristino della società nel Registro delle Imprese sia effettuata a cura del Servizio preposto sulla posizione R.E.A. n.ro 337464.



CAMERA DI COMMERCIO  
BARI



Dispone che questo provvedimento sia comunicato al domicilio digitale della società, eventualmente esistente, ovvero, nel caso quest'ultimo risulti irregolare o non conosciuto, tramite il servizio postale ordinario, all'indirizzo della sede legale della società.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso, in regola con l'imposta di bollo, al Giudice del Registro presso il Tribunale di Bari entro quindici (15) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 2189 del Codice Civile e dell'articolo 40, comma 7, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020.

**IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

**(Michele LAGIOIA)**

*Firma digitale ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 82/2005*